



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° 206 del 22.07.2016

**OGGETTO : ART.1 COMMA 557 DELLA L.311/2004 : AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE DA PARTE DELL'UNIONE DEI COMUNI ALTO CILENTO.**

L'anno duemilasedici il giorno VENTIDUE del mese di LUGLIO alle ore 12,10 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Avv.	Francesco Alfieri	Sindaco
Dott.	Adamo Coppola	Vice Sindaco
Sig.	Gerardo Santosuosso	Assessore
Sig.	Francesco Crispino	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore
Sig.	Massimo La Porta	Assessore

Risultano assenti :

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Angela Del Baglivo.



CITTÀ DI  
AGROPOLI

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, PATRIMONIO, RISORSE UMANE  
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

## Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente: IL SINDACO

OGGETTO: Art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004: autorizzazione all'utilizzazione di dipendente comunale da parte dell'Unione dei Comuni Alto Cilento.

DATO ATTO che il Comune di Agropoli, con deliberazione di Giunta Comunale n. 319 del 28/10/2015, ha individuato quale Centrale Unica di Committenza l'Unione di Comuni "Alto Cilento".

CONSIDERATO che il Geom. Lauriana Sergio, dipendente di questo Ente, nominato Responsabile della Centrale Unica di Committenza con decreto dell'Unione dei Comuni "Alto Cilento n.1 del 5/1/2016, in data 10/6/2016 ha rassegnato le dimissioni da tale incarico.

CONSIDERATO che l'Unione dei Comuni Alto Cilento ha richiesto con nota, n. prot. 910 del 1/7/2016, acquisita al prot. gen. al n. 18084 del 4/7/2016, l'autorizzazione all'utilizzo del dipendente del Comune di Agropoli Ing. Agostino Sica, categoria D2 profilo professionale Funzionario Tecnico, a svolgere orario aggiuntivo, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004 e dell'art. 1 - comma 557 - della legge n. 311/2004, per lo svolgimento dell'incarico di responsabile della Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori servizi, forniture.

ATTESO che occorre garantire le attività necessarie per il regolare funzionamento della Centrale Unica di Committenza;

RILEVATO che l'Ing. Agostino Sica, categoria D2 profilo professionale Funzionario Tecnico, ricopre un ruolo idoneo all'assunzione dei compiti riconducibili al Responsabile della Centrale Unica di Committenza.

Atteso che le citate previsioni normative, in linea con i principi generali del D.Lgs. n. 165/2001, mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilizzazione organizzativa del lavoro. Il dipendente a scavalco, nello specifico, continua a svolgere un rapporto di lavoro stabile e a tempo pieno e indeterminato, reso su più Enti che all'uopo si convenzionano per regolare il proprio fabbisogno lavorativo.

Richiamati:

- la previsione di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ...salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";
- l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione.

Considerato che la convenzione definisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria a scavalco in due Enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro per le 36 ore o più (sino a 48 ore settimanali), in parte nell'Ente da cui dipende per il rapporto principale ed in parte nell'Ente a scavalco. Il comma 1 del succitato art. 14, inoltre, precisa che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

Considerato che qualora l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza dal lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

a) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;

b) periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;

c) ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

Ritenuto, pertanto, opportuno omogeneizzare e raggruppare le varie indicazioni che connotano tale istituto nell'allegato schema di convenzione;

Tenuto conto che, quindi, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale ex art. 53 del D.Lgs 165/2001 e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti e presso le Unioni di Comuni al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali.

Dato atto che il dipendente ha manifestato la propria disponibilità all'espletamento di lavoro aggiuntivo.

Ritenuto pertanto di accogliere le richieste di cui alla nota n. prot. 910 del 1/7/2016, acquisita al prot. gen. al n. 18084 del 4/7/2016;

**VISTI**

- il D.Lgs n.165 del 30 marzo 2001 "Testo Unico Pubblico Impiego";
- D.Lgs 18/8/2000 n.267 "Testo Unico Enti Locali";
- D.Lgs. 66/2003 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro"
- Il CCNL comparto Regioni ed Autonomie locali

### **PROPONE DI DELIBERARE**

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1) di autorizzare, ex art. 53 D.Lgs. 165/2001, l'incarico a scavalco a favore dell'Unione dei Comuni "Alto Cilento", al dipendente a tempo indeterminato Ing. Agostino Sica, categoria D2 profilo professionale Funzionario Tecnico, in conformità dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004 e dell'art. 1 - comma 557 - della legge n. 311/2004, per lo svolgimento dell'incarico di responsabile della Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori servizi, forniture.
- 2) di approvare l'allegato schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Agropoli e l'Ente proponente Unione dei Comuni Alto Cilento;
- 3) di autorizzare, altresì, il Responsabile del Servizio Personale alla stipula della relativa convenzione;
- 4) di dichiarare all'unanimità il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Agropoli 11/07/2016

Il Sindaco  
f.to Avv. Francesco Alfieri

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE:**

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

Agropoli 12/7/2016

Il Responsabile del servizio  
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA:**

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole.

Agropoli 12/7/2016

Il Responsabile del servizio  
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

OGGETTO: Art.1, comma 557 della legge n.311/2004:autorizzazione all'utilizzazione del \_\_\_\_\_ da parte dell'Unione dei Comuni Alto Cilento.

L'anno\_\_\_\_\_ il giorno\_\_\_\_\_del mese di\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_in rappresentanza dell'Unione dei Comuni Alto Cilento:

\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_in rappresentanza del Comune di Agropoli;

**PREMESSO:**

che con deliberazione della G.C.n\_\_\_\_.del\_\_\_\_\_. è stato autorizzato, ex art. 53 D.Lgs. 165/2001, il dipendente a tempo indeterminato del Comune di Agropoli, \_\_\_\_\_,cat \_\_\_\_, posizione economica \_\_\_\_\_, con il profilo professionale di \_\_\_\_\_, a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore dell'Unione dei Comuni Alto Cilento, che deve fare fronte a determinate esigenze, in conformità, altresì, dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 e dell'art.1 -comma 557- della legge n.311/2004, ed è stato approvato il relativo schema di convenzione da stipularsi tra i due Enti:

-che con nota n.\_\_\_\_ del\_\_\_\_\_ l'Unione dei Comuni Alto Cilento ha richiesto l'utilizzazione del dipendente del Comune di Agropoli \_\_\_\_\_

**TANTO PREMESSO**

Convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 Il Comune di Agropoli autorizza l'Unione dei Comuni Alto Cilento, ai sensi dell'art.1, comma 557, della legge n.311/2004, a servirsi dell'attività lavorativa di lavoro subordinato, del proprio dipendente \_\_\_\_\_, cat.\_\_\_\_,pos.econ.\_\_\_\_, assunto a tempo pieno ed indeterminato, che si è reso all'uopo disponibile, in relazione alle esigenze dell'Unione stessa di garantire il funzionamento e la gestione della Centrale Unica di Committenza;

ART.2 Il servizio deve essere espletato senza pregiudizio del normale orario contrattuale svolto presso il Comune di Agropoli e senza pregiudizio delle esigenze funzionali ed interessi istituzionali di quest'ultimo;

ART.3 L'orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita dall'art. 4 del D.Lgs n.66/2003 e s.m.i. fermo restando che presso il Comune di Agropoli dovrà essere rispettato l'orario di lavoro previsto per 36 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalla ore 8 alle ore 14 ed il martedì e giovedì anche dalla ore 15 alle ore 18;

ART.4 Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e sarà valido fino al \_\_\_\_\_;

ART.5 Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito;

ART.6 Le ferie annuali, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruite da lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane previsto dal CCNL tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti;

ART.7 Per il servizio prestato a favore dell'Unione dei Comuni Alto Cilento, al di fuori del normale orario di lavoro, al dipendente spetterà il trattamento economico previsto dal CCNL degli EE.LL. per la categoria e la posizione economica rivestita.

Il trattamento economico si intende al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente a carico del lavoratore. Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le relative imposte(IRAP) per l'attività lavorativa resa a favore dell'Unione, saranno corrisposti e versati direttamente dall'Unione dei Comuni Alto Cilento;

ART.8 La spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva è a carico dell'Unione dei Comuni Alto Cilento

ART.9 il presente accordo potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei rispettivi organi. La cessazione dell'accordo potrà essere richiesta, in qualsiasi momento, anche da un solo Ente con atto dell'organo competente. In questo caso la cessazione dell'accordo avrà decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di tale recesso.

ART.10 Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER L'UNIONE DEI COMUNI ALTO CILENTO:.....

PER IL COMUNE DI AGROPOLI:.....

---

Agropoli \_\_\_\_\_

Il Sindaco  
(Avv.Francesco Alfieri)

la Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;  
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio Ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

**DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri

L' ASSESSORE ANZIANO  
f.to sig. Santosuosso Gerardo

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to d.ssa Angela Del Baglivo

---

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 29.7.16

IL MESSO COMUNALE

f.to D'APOLITO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 29.7.16

Il V Segretario Vicario  
f.to dott. Candido Volpe